

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,35.

GIOVANNI BIANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alberta De Simone, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Mattarella, Molgora, Prestigiaco, Ramponi, Tarditi e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di
interpellanze urgenti (ore 9,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

**(Necessità di nominare il nuovo prefetto a
Potenza - n. 2-00396)**

PRESIDENTE. L'onorevole Molinari ha facoltà di illustrare la sua interpellanza

n. 2-00396 (vedi l'*allegato A* - *Interpellanze urgenti sezione 1*).

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, ho presentato assieme ad altri colleghi parlamentari del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo e lucani questa interpellanza, che fa seguito a un altro mio atto presentato nel mese di aprile.

Da circa sei mesi vi è una situazione insolita, che non si era mai verificata nel passato (siamo andati anche a vedere quanto è avvenuto in questi ultimi 45 anni): la prefettura di Potenza è senza prefetto. Il prefetto dottor Fusco è andato in pensione il 1° gennaio 2002 e il Ministero dell'interno non ha ancora provveduto a nominare il nuovo prefetto. Fermi restando gli attestati per il buon lavoro che ha svolto non solo il vicario, ma anche tutta la struttura prefettizia di Potenza, ritengo un fatto molto grave aver lasciato la prefettura senza il proprio titolare. Si tratta di un capoluogo di regione, che ha importanti compiti a livello regionale per quanto riguarda l'ordine pubblico e che svolge anche funzioni di controllo. Quindi, ritengo che questa sia una lacuna da colmare. Anche l'ex ministro dell'interno, onorevole Scajola, intervistato qualche tempo fa, disse che avrebbe provveduto a nominarlo subito dopo le elezioni amministrative del 26 maggio. È passato un altro mese e questo non è avvenuto.

Credo che questo sia un ritardo molto grave. Proprio ieri sera, l'ex ministro Enzo Bianco mi diceva che quando si trovava di fronte a casi di prefetti che andavano in pensione, lui provvedeva addirittura con un mese di anticipo a nominare il nuovo prefetto. Tenga conto che il prefetto Fusco è andato in pensione il 1° gennaio e

l'ultima nomina di prefetti è stata fatta a metà dicembre: quindi, si poteva prevedere tutto questo con largo anticipo.

Non c'è dubbio che nella città di Potenza, e in generale in Basilicata, tutto questo viene visto come uno stato di abbandono da parte del ministero rispetto al capoluogo di regione. Ecco perché vorrei sapere dal sottosegretario quando questa nomina avverrà — certamente l'entrata in carica del nuovo ministro dell'interno procrastinerà di qualche tempo anche questa nomina — e quali iniziative intenda porre in essere il Ministero dell'interno per colmare questo vuoto.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore D'Alì, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interpellanza urgente in svolgimento si sollecita la nomina del prefetto della città di Potenza da sei mesi priva di tale figura, anche se, come gli stessi interpellanti riconoscono, l'attività di quell'ufficio territoriale del Governo è proseguita e prosegue in modo assolutamente efficiente.

Il Governo pone particolare attenzione alla nomina dei prefetti dei capoluoghi di regione, altresì futuri titolari delle competenze residuali incardinate nella disciolta figura dei commissari del Governo, competenza che il recente disegno di legge di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione sta sensibilmente arricchendo e sta loro affidando. A ciò va aggiunto che la città di Potenza è tenuta nella dovuta considerazione, sia per l'importanza nel panorama economico e turistico del Mezzogiorno, sia per il delicato momento che la città sta vivendo. Proprio per questi motivi, la scelta del prefetto di Potenza, come del resto quella relativa ad altre città capoluogo di regione che si trovano nelle medesime condizioni, quali Genova e Campobasso, ricadrà naturalmente su funzionari di elevate qualità e di attenta sensibilità, nonché di spiccata consonanza con le particolarità del territorio e con le

nuove competenze in corso di definizione da parte del Parlamento.

Voglio quindi assicurare gli onorevoli interpellanti che in tempi molto brevi si procederà alla designazione delle alte personalità che dovranno ricoprire gli incarichi di vertice dei citati uffici territoriali del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Molinari ha facoltà di replicare.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, avrà sentito anche lei la risposta del sottosegretario, che ringrazio. Si tratta però di una risposta generica anche se mi rendo conto che stamattina sparare contro il Ministero dell'interno è come sparare sulla Croce rossa della quale, da qui a poco, si occuperà il mio collega, onorevole Castagnetti.

Il ministero sta studiando la situazione, ma ciò avviene da oltre sei mesi; si hanno a disposizione tante figure, tanti prefetti di indubbia qualità. D'altronde, la scelta di ogni prefetto, anche della più piccola provincia, deve rispondere ad esigenze di qualità e di professionalità. Ritengo, quindi, che questo studio andava effettuato in tempi molto ristretti. Noi, signor sottosegretario, continueremo a seguire questo problema e lo faremo entro la fine del mese — prima dell'estate — anche perché, per il ruolo svolto dalla regione Basilicata, per la presenza di importanti arterie e per il problema della protezione civile, bisogna provvedere a questa nomina.

Indubbiamente la struttura è andata avanti, ha funzionato — guai se non fosse stato così — però credo che un senso dello Stato più forte imporrebbe in tempi ristrettissimi, da parte del ministero, la soluzione del problema. Dico questo anche se capisco che il nuovo ministro nel prendere possesso della struttura del ministero ha bisogno di un certo lasso di tempo. Comunque, ritengo che entro questo mese, improcrastinabilmente, debba essere nominato il prefetto della città di Potenza e noi del gruppo della Margherita vigileremo in questa direzione e presenteremo una

nuova interpellanza urgente se ciò non avverrà.

(Approvazione dello statuto della Croce rossa Italiana — n. 2-00400)

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnetti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00400 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 2).

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, senatore Cesare Corsi, ha facoltà di rispondere.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. In base alla disciplina normativa contenuta nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'assemblea generale della Croce rossa italiana, nelle sedute del 24 e del 25 febbraio 2001, ha deliberato in merito alla revisione dello statuto dell'ente.

Il ministro della salute ha quindi acquisito, sulle proposte di modifica statutaria, i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa.

In data 18 ottobre 2001, sono state sottoposte alle determinazioni del ministro della salute le osservazioni delle suddette amministrazioni, concernenti il testo del nuovo statuto deliberato dall'assemblea generale della CRI.

A tal riguardo, il ministro professor Sirchia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, ha conferito all'avvocato Francesco Guicciardi e all'avvocato Lorenzo Lamberti un incarico individuale di studio riguardante l'approfondimento della configurazione giuridica e le problematiche inerenti all'associazione italiana della Croce rossa.

I due consulenti hanno trasmesso, rispettivamente in data 22 e 25 febbraio 2002, le proprie relazioni conclusive al signor ministro.

Successivamente, si sono tenute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alcune riunioni in cui è stato esaminato il nuovo testo dello statuto della CRI.

In esito a tali riunioni, anche sulla base del concorde avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dicasteri interessati alla questione (difesa, economia e finanze, funzione pubblica e salute), questo ministero ha ritenuto di rielaborare il testo dello statuto già deliberato dall'assemblea generale della CRI.

Il testo è stato concepito con la finalità di offrire alla Croce rossa uno strumento idoneo ad avviare concretamente un processo di ristrutturazione organizzativa che valga ad individuare esattamente i vari e differenziati livelli di responsabilità in sede centrale, regionale, provinciale e locale, affidando anche a queste rappresentanze la possibilità, anzi il diritto di scegliere il loro rappresentante in tutte le sedi.

Il Governo confida, altresì, che con lo statuto, in tal modo aggiornato, si possa pervenire ad una razionalizzazione delle strutture dell'ente, in vista del risanamento finanziario e di una gestione maggiormente trasparente, efficace ed economica nel più rigoroso impiego del risorse attinte, in larga parte, dal bilancio erariale.

Il testo rielaborato è stato inviato, in data 17 maggio, al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa. L'assemblea generale della Croce rossa, il 1° giugno, ha approvato il testo proposto dal Ministero della salute, subordinando l'approvazione all'eliminazione di alcuni refusi. Dette proposte sono state accolte ed il Ministero della salute ha provveduto ad inoltrare lo schema di statuto così definito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo statuto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere che lo ha reso in data 1° luglio 2002. In seguito, esso dovrà tornare al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

Per quanto riguarda l'eventualità di una paralisi istituzionale, lamentata e de-

nunciata dagli interpellanti, occorre segnalare che il ministro della salute, intervenuto insieme a me nella XII Commissione (igiene e sanità) del Senato il 27 gennaio 2002, nel rispondere ad un atto ispettivo presentato dalla senatrice Baio Dossi ed altri, ha sottolineato che l'attuale dirigenza della Croce rossa italiana ha la possibilità di usufruire di una proroga automatica di 45 giorni, oltre la data di scadenza degli organi amministrativi della Croce rossa (30 giugno 2002, ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2002, n. 56).

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnetti ha facoltà di replicare.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Corsi per le dettagliate informazioni che ci ha fornito. Esprimo l'auspicio che, dopo il riscontro positivo del Consiglio di Stato, il Governo operi in modo che lo statuto dell'associazione venga approvato il più rapidamente possibile. Spero che nel prossimo Consiglio dei ministri (in questi giorni) sia possibile approvare definitivamente il testo dello statuto al fine di evitare il suo commissariamento.

Si tratta in un ente che ha sofferto per lunghissimi anni, forse decenni, una condizione di commissariamento e che finalmente è riuscito ad eleggere i propri organi; sarebbe davvero molto grave che si ricreassero le condizioni per un suo commissariamento, anche perché l'attuale dirigenza ha avuto un certo merito nell'approvazione del precedente statuto e nella democratizzazione — finalmente — della gestione dell'ente.

Nonostante l'attuale dirigenza sia stata oggetto di una serie di valutazioni non sempre obiettive e distaccate, anche da parte di autorevoli membri di questo Governo, per ragioni a tutti note, credo che essa abbia avuto il merito di aver ricreato nell'istituto una condizione di democrazia interna, rilanciando e facendo riguadagnare al medesimo quel prestigio che, giustamente, merita.

La ringrazio, sottosegretario.

(Necessità di una disciplina della commercializzazione di medicinali omeopatici — n. 2-00403)

PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di illustrare l'interpellanza Boato n. 2-00403 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3), di cui è cofirmataria.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, il 18 maggio di quest'anno il consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, massimo organo di garanzia della professione medica presso i cittadini e presso lo Stato, si è riunito a Terni ed ha approvato un documento che reca, e rinnovo direi, le linee guida della federazione su medicine e pratiche non convenzionali.

Tale documento tiene esplicitamente conto della risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (il cui titolo è: lo Statuto delle medicine non convenzionali) nonché della risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre del 1999 sullo stato delle medicine non convenzionali nell'Unione europea.

Viene ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta, alla luce del crescente ricorso negli ultimi anni a tali metodi di cura nelle società industrializzate.

Le linee guida, nel richiedere al Parlamento un intervento legislativo che porti all'approvazione di una normativa specifica sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali — e su questo, infatti, la XII Commissione è attualmente impegnata —, sulla base delle risoluzioni citate nonché sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini, oltre che degli indirizzi medici non convenzionali che si sono affermati in Europa negli ultimi decenni, individuano come rilevanti da un punto di vista sociale in Italia 9 tipi di medicine e pratiche non convenzionali: agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia e chiropratica.

A questo proposito vorrei riferire alcuni dati. Nel triennio 1997-1999, a quanto risulta da studi condotti dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istat, in Italia circa 9 milioni di persone, pari al 15,6 per cento della popolazione, hanno fatto ricorso ad almeno una terapia non convenzionale, principalmente all'omeopatia. È, quindi, comprensibilmente forte l'aspettativa di interventi di garanzia, a tutela dei pazienti, circa la professionalità dei medici ed anche le caratteristiche stesse delle medicine non convenzionali, e alle autorità competenti, a partire dal Parlamento e dal Governo, viene richiesto ovviamente un intervento preciso in questo senso.

Voglio sottolineare che i recenti rilievi effettuati dall'Istat — ma a tal proposito è stata pubblicata poco tempo fa anche un'indagine su campione del Censis — rivelano un progressivo interesse da parte della popolazione rispetto all'utilizzo di medicine non convenzionali. La fondazione Nord Est ha inoltre pubblicato di recente uno studio relativo al mutamento verificatosi negli ultimi anni nelle tre regioni del nord est ed uno dei segni che misurano questo mutamento è proprio l'utilizzo — che, ovviamente, ha a che fare con l'opulenza di quelle regioni — di medicine non convenzionali. Quindi, è urgentissimo che, da una parte, si dia avvio ad una normativa precisa, ma, dall'altra, che si attui ciò che è già previsto e che ancora non è stato attuato.

Come è noto, il decreto legislativo n. 185 del 1995, con il quale si è data attuazione in Italia alla direttiva n. 73/1992/CE in materia di medicinali omeopatici, prevede che il ministro della salute, sentita la commissione di studio sui medicinali omeopatici, prevista dall'articolo 6, definisca le norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche da effettuarsi su questi medicinali per ottenere l'autorizzazione ad essere immessi in commercio.

A sette anni dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 185 del 1995, avvenuta il 22 maggio 1995 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 117, e nonostante i numerosi

atti di indirizzo politico che il Parlamento ha rivolto al Governo nel corso della XIII legislatura, il Ministero della salute non ha ancora emanato gli indispensabili decreti ministeriali contenenti una specifica normativa di riferimento per il commercio dei medicinali omeopatici nel nostro paese, che non sono scomparsi dal mercato, come è noto, grazie soprattutto, anzi esclusivamente, alle reiterate proroghe dell'autorizzazione per i farmaci presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 1995.

La commissione di studio istituita ha terminato i lavori che sono stati trasmessi nel maggio 2001. Sembra, tuttavia, che nulla si sia mosso nella direzione che ho indicato.

Chiedo al Governo, dunque, quali siano i progetti che ha intenzione di attuare al fine di risolvere questo problema e di assolvere agli obblighi di legge che impongono agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire norme specifiche e chiare per il commercio dei medicinali omeopatici, altrimenti, si mantiene un'incertezza molto pericolosa. Si discriminano e si penalizzano le persone che utilizzano questi farmaci e che chiedono di curarsi — com'è loro diritto — con le terapie non convenzionali. Ovviamente, s'inibisce anche il progresso ed il processo di crescita delle industrie produttrici di questi medicinali.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, senatore Cesare Corsi, ha facoltà di rispondere.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, la commissione per i medicinali omeopatici doveva definire, in relazione ai principi ed alle caratteristiche della medicina omeopatica e antroposofica, norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 3, ovvero medicinali omeopatici non in possesso dei requisiti

per la procedura semplificata di registrazione.

Tale argomento è già stato affrontato dalla commissione per i medicinali omeopatici che ha concluso i suoi lavori nel maggio 2001. Attualmente, risulta pervenuta al ministro della salute una sola domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale omeopatico oggetto di procedura ordinaria di registrazione, che sarà valutata sulla base delle decisioni assunte dalla commissione suddetta.

Ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo e successive modificazioni e integrazioni, i medicinali omeopatici notificati sono utilizzati *ope legis* a rimanere in commercio fino al 31 dicembre 2003. Entro tale data, il Ministero della salute provvederà a formulare i provvedimenti relativi al primo rinnovo per i medicinali omeopatici notificati per i quali è stato versato il contributo per la gestione e il controllo del settore, previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge n. 388 del 2000.

In sede di primo rinnovo, si applicherà la procedura semplificata di registrazione, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 185. Si rileva che la normativa comunitaria nazionale, relativa ai medicinali omeopatici, è stata costantemente applicata e continua ad esserlo da parte del Ministero della salute. Per quanto riguarda l'assenza di normativa per le terapie non convenzionali, è il Parlamento — questo Parlamento — che deve dettare un'adeguata disciplina normativa.

Infine, si assicura che il ministro della salute, alla scadenza del termine delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 1885, ossia il 31 dicembre 2003, formalizzerà i provvedimenti relativi al primo rinnovo dei medicinali omeopatici notificati per i quali è stato versato il contributo per la gestione e il controllo del settore omeopatico, previsto dall'articolo 85.

Inoltre, i medicinali omeopatici, attualmente in commercio *ope legis* a seguito della notifica, la cui presenza sul mercato entro il 6 giugno 1995 è stata documentata

dal ministero stesso — e per i quali le imprese abbiano versato il contributo previsto per l'attività di gestione e controllo del settore omeopatico — saranno formalmente confermati.

Mi corre l'obbligo, in questa sede — non è nella risposta ufficiale che arriva dall'ufficio legislativo del ministero —, ricordare, a questo Parlamento e alla collega Zanella (lei lo ha già fatto in questa sede), ciò che il Governo ha già dichiarato in sede ufficiale e non ufficiale. Vorrei ricordare una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tutti i gruppi parlamentari — lo ripeto, tutti i gruppi parlamentari — firmatari di proposte di legge su questo settore, alla luce anche della decisione della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri del 18 maggio 2002 che ha aperto qualche polemica — più o meno interessata e garbata — sui giornali. Forse vi è qualche *lobby* strana.

Definire *lobby* omeopatica quella che viene in aiuto di 9 milioni di persone che utilizzano tali rimedi (che hanno avuto un primo riconoscimento, il 18 maggio 2002, anche da parte della Federazione nazionale dell'ordine dei medici), di tanta gente che, da anni, si cura con medicine non convenzionali (senza averne nocumento) è quanto meno improprio: sarebbe opportuno che qualcuno spiegasse cosa significhi essere *lobby* omeopatica se non difendere interessi che appartengono a tutti i cittadini.

Ricordo a questo Parlamento che, presso la XII Commissione della Camera, iniziata la discussione generale dei progetti presentati, dopo che il Governo ha reso il suo parere favorevole, i gruppi hanno concordato di incaricare l'onorevole Lucchese, relatore su tutti i predetti progetti, di maggioranza e di opposizione, di predisporre un testo unificato, in modo che il Parlamento possa approvare in tempi brevi un testo definitivo che disciplini la materia.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Corsi.

L'onorevole Zanella, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

LUANA ZANELLA. Ringrazio il Governo, in particolare il sottosegretario Corsi, che, ancora una volta, ha dato prova di disponibilità ed anche di spirito di collaborazione con il Parlamento e con la Commissione per risolvere un problema urgentissimo.

Concordo con il sottosegretario quando afferma che qui non si tratta di difendere *lobby* o di immischiarsi in uno scontro che poco ha a che fare con i livelli istituzionali: si tratta, invece, di tenere nella debita considerazione il fatto che milioni di cittadine e cittadini si sono avvicinati all'utilizzo di medicine non convenzionali e che, a fronte di ciò, sono nostri doveri quello di approfondire la materia e regolamentarla — in modo tale da tutelare la cittadinanza (principalmente attraverso il controllo dei farmaci immessi in commercio) — e, soprattutto, quello di confrontarci con le frontiere della scienza, per loro natura aperte.

Supererei la polemica sollevata da eminenti scienziati, secondo i quali non sarebbero accertate le capacità terapeutiche delle medicine omeopatiche o non convenzionali. Peraltro, sotto questo profilo, si tratta di disporre degli strumenti idonei a verificare l'efficacia di tali medicine, ma se queste non vengono ammesse alle procedure di sperimentazione, di controllo e di verifica, mi sembra difficile poter dire se siano efficaci o meno. D'altra parte, occorre considerare che l'80 per cento dell'umanità, di fatto, fa uso di cosiddette medicine non convenzionali e che molti dei più recenti brevetti si avvantaggiano della conoscenza, da parte di popolazioni indigene, di piante officinali e di terapie finora ignorate dalla scienza ufficiale. Quindi, semmai dovrebbe preoccupare il furto continuo, da parte della scienza e della farmacologia ufficiale rispetto alle conoscenze della tradizione.

Ricordo che gli utenti di medicine non convenzionali, in Europa, variano, a seconda del paese, dal 20 al 50 per cento della popolazione e che in Germania ed in Francia, dove il processo di regolamentazione è molto più avanzato, si raggiunge il 50 per cento. Potremmo dire che questa è

una delle caratteristiche della società opulenta; però, è anche vero che in veterinaria, secondo me, dovrebbero essere condotti studi e verifiche più approfonditi: qui sembra proprio che la medicina non convenzionale funzioni benissimo, tanto che molti degli allevamenti non solo biologici, ma anche tradizionali, usano fitofarmaci e farmaci non convenzionali, da una parte, per curare con efficacia gli animali e, dall'altra, per fornire la materia prima per il nostro nutrimento, esente da componenti che sappiamo essere estremamente dannosi per la nostra salute.

Quindi, ringrazio il Governo per la disponibilità; starà al Parlamento, cioè a noi, essere coerenti e far seguire i fatti alle intenzioni ed alle promesse.

(Nuova normativa in materia di spese di giustizia — n. 2-00405)

PRESIDENTE. L'onorevole Nespoli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00405 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 4*).

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, abbiamo inteso proporre questa interpellanza urgente, ma, in verità, lo stesso testo volevamo presentarlo nel *question time* la settimana precedente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, perché, all'interno della razionalizzazione delle spese della giustizia, parte fondamentale è legata alle spese per il gratuito patrocinio. Infatti, si è elevata, ad esempio, la soglia di ammissibilità al gratuito patrocinio rispetto al reddito e si sono introdotte una serie di modificazioni all'assetto preesistente. Però, questa interpellanza tende ad evidenziare un dato, che, secondo me, è importante, riguardante i collaboratori e i testimoni di giustizia. All'interno delle norme del gratuito patrocinio, infatti, rientra anche questa tipologia, che è tutta particolare perché non riguarda un processo penale o civile che colpisce un non abbiente (per cui lo

Stato si fa carico delle spese di giustizia), riguarda, invece, collaboratori e testimoni di giustizia, riguarda la questione dei cosiddetti maxiprocessi, dell'apparato e degli interventi dello Stato che tendono a contrastare la criminalità in applicazione di norme tutte particolari. Per queste ultime la catalogazione della dizione collaboratore e testimone di giustizia è riservata unicamente ad una struttura che risiede a Roma, che ammette o meno a protezione, all'interno di questa tipologia di testimoni o collaboratori, una serie di soggetti che possono concorrere, ed in passato hanno concorso, ad una seria azione da parte dello Stato contro la criminalità organizzata, risultando importanti.

Orbene, da un accurato monitoraggio che abbiamo effettuato presso le varie sedi giudiziarie è emerso che nella grande maggioranza dei procedimenti che interessano persone sottoposte a protezione i difensori di tali soggetti, a differenza di quelli dei non abbienti, risultano iscritti negli albi degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità procedente. Pertanto, se rimanesse invariato il testo unico, così com'è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica citato, potrebbe verificarsi un serio e concreto pregiudizio alla celere definizione dei menzionati processi, posto che la normativa in parola vieterebbe di fatto agli stessi professionisti di espletare compiutamente il mandato difensivo ricevuto.

L'articolo 82 del testo unico, pure richiamato dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica, prevede, infatti, che al difensore fuori distretto non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. Ciò effettivamente comporta che l'avvocato non potrebbe neppure ripetere le spese vive sostenute per lo svolgimento della sua attività. Quest'ultima disposizione, invero, sembra andare oltre la *ratio* ispiratrice del testo della delega, la quale per la verità mirava a calmierare le tariffe salvaguardando il necessario e insopprimibile criterio di specialità.

Tale norma, con tutta evidenza, non consentirebbe al difensore di partecipare ai procedimenti in corso con immediate ricadute negative sulla durata delle varie fasi processuali. Eventualità questa da scongiurare, atteso che il ritardo nella celebrazione dei processi potrebbe comportare anche scarcerazioni in massa di detenuti per gravi delitti di criminalità organizzata, ragione per la quale si imporrebbe il ricorso ad un provvedimento di urgenza.

Va considerato, a tal proposito, che in molte sedi giudiziarie non vi sarebbero difensori sufficienti a garantire la celebrazione dei processi per le norme sull'incompatibilità previste dall'articolo 106 del codice di procedura penale, così come novellato dalla legge n. 45 del 2001, per la cosiddetta incompatibilità ambientale. Ossia — è noto —, un difensore che difende un collaboratore o un testimone di giustizia, nello stesso distretto, non può difendere altri soggetti per le ineludibili ragioni di sicurezza e di riservatezza connesse al peculiare mandato difensivo; inconveniente che è sempre stato ovviato, fino ad oggi, con la massiccia partecipazione di difensori provenienti da fuori distretto. Infatti, se andiamo a verificare chi sono e quanti sono i difensori dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, vedremo che, per la stragrande maggioranza, si tratta di difensori provenienti da fuori distretto. Appare dunque importante salvaguardare ed incentivare, in questa particolare materia, la presenza dei difensori fuori distretto al fine, appunto, di consentire una regolare e, possibilmente, rapida celebrazione dei dibattimenti.

Deve evidenziarsi, inoltre, che la legislazione speciale prevede, tra l'altro, l'esclusiva competenza territoriale di determinati uffici giudiziari. Ad esempio, il tribunale e l'ufficio di sorveglianza di Roma sono gli unici, per tutto il territorio nazionale, competenti a valutare l'applicazione e l'esecuzione dei benefici penitenziari per le persone ammesse al programma speciale di protezione ex articolo 16-*nonies* della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

La stessa normativa, prevedendo lo svolgimento di attività difensiva fuori di stretto e presso località riservata (videoconferenze, interrogatori, colloqui con l'assistito e così via), renderebbe addirittura incostituzionale la previsione di una limitazione territoriale del difensore, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 82 e 115 del testo unico citato. D'altra parte, dalla relazione del predetto articolo 115 (rinvio alle norme sulle tariffe professionali e valutazione dell'impegno professionale) e della stessa rubrica (estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale) si evince chiaramente che la disciplina ivi prevista era stata inserita al solo fine di adeguare gli onorari dei difensori delle persone ammesse a protezione a quelli previsti per i difensori dei non abbienti. Mai si era inteso unificare le modalità di accesso alla difesa delle persone sottoposte a protezione con quelle previste per i non abbienti, atteso che radicalmente diversi sono i presupposti e le situazioni endo ed extraprocessuali sottese.

La sostanziale equiparazione della disciplina concernente la difesa del soggetto ammesso a protezione a quella prevista per i non abbienti potrebbe ottenersi con la mera abrogazione dell'articolo 115 del testo unico e con l'integrazione della normativa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 45 del 2001, la quale prevede la corresponsione degli onorari nella misura prevista per il patrocinio a spese dello Stato. Tali modifiche, adottate in via d'urgenza, consentirebbero la regolare celebrazione dei processi allontanando, al contempo, il rischio di gravi e negative ricadute sull'ordine pubblico e sulla credibilità delle istituzioni.

Queste motivazioni ci hanno spinto a sollecitare il Governo. Ci attendiamo dal Governo una sensibilità doverosa su questa tematica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Vietti, ha facoltà di rispondere.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevole interpellante, colleghi, il testo unico 30 maggio 2002, n. 115 ha riunito e coordinato le norme in materia di gratuito patrocinio. In particolare, ha abrogato la legge n. 217 del 1990, già ampiamente novellata dalla legge n. 134 del 2001, ha abrogato l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2001 n. 45, che riguardava la normativa sui collaboratori di giustizia, nella parte in cui stabiliva che le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto.

L'abrogazione di queste norme trova una ragion d'essere nell'esigenza di riordinare e razionalizzare la materia del gratuito patrocinio prescindendo dai settori entro i quali le norme sono applicate, come già delineato dalla legge n. 134 del 2001. Questo ha determinato la sistemazione organica della materia, nel senso di escludere, dove possibile, le differenze esistenti sia nell'ambito civile sia in quello penale.

Come conseguenza di quanto detto, l'abrogato articolo 13, comma 6, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, ha trovato una nuova collocazione nell'articolo 82 del testo unico, comma 1. Il comma 2 dello stesso articolo del testo unico riprende e rielabora le norme già inserite nella legge n. 217 del 1990, ora abrogata, ed in particolare la disposizione che stabiliva, nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato fosse iscritto all'albo degli avvocati in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, che non erano dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Dunque, la problematica prospettata dall'interpellanza era già tutta presente nella vigenza del testo abrogato, ed è una conseguenza — opinabile, ma probabilmente inevitabile in sede di testo unico, che si limita al coordinamento ed alla razionalizzazione delle norme esistenti — della scelta di riformulare, negli stessi

termini, la disciplina volta ad escludere la liquidazione delle spese e delle indennità di trasferta del difensore iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte di appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. Peraltro, questa scelta di esclusione — ripeto, preesistente rispetto al testo unico — era stata imposta da limiti di copertura finanziaria stanziati per la legge n. 134 del 2001.

Il testo unico, pertanto, recependo la disciplina novellata della legge n. 134 del 2001, si è limitato a razionalizzare l'intera materia del patrocinio a spese dello Stato, distinguendo tra disciplina del patrocinio a spese dello Stato in generale ed estensione di tale disciplina a particolari casi, come la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione.

L'assetto normativo complessivo non è mutato rispetto al precedente, ma è stato solo razionalizzato, tenendo conto che, nell'ipotesi di collaboratori di giustizia, non vi è alcun accertamento dei redditi da compiere, in quanto lo Stato anticipa, in ogni caso, le spese di giustizia.

Il Ministero dell'interno, per la parte di sua competenza, ha fatto presente che al pagamento delle spese di assistenza legale per i collaboratori di giustizia sottoposti allo speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione, istituito presso il dipartimento di pubblica sicurezza, sulla base del decreto di liquidazione del giudice, senza entrare nella scelta del difensore operata dall'interessato.

Sempre il Ministero dell'interno ha chiarito che il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 non ha innovato in materia di imputazione delle spese di cui trattasi, che continuano a far capo allo stato di previsione del Ministero dell'interno, in quanto la nuova normativa, all'articolo 115, si limita a disciplinare le modalità di liquidazione delle stesse.

Ciò detto, le problematiche che l'interpellante ha richiamato (anche nella sua illustrazione) a proposito di tale normativa, fermo restando che questa è la me-

desima rispetto a quella previgente al testo unico, riguardano esigenze meritevoli di apprezzamento, rispetto alle quali, sicuramente, sarà necessario compiere una riflessione. Il Governo ringrazia pertanto l'interpellante per l'opportunità di questa sollecitazione e per aver dato lo stimolo a compiere tale riflessione. Occorrerà valutare se, con un'iniziativa parlamentare o governativa, sarà possibile intervenire per ovviare a tali inconvenienti. Credo che però il senso della risposta del Governo sia questo: non si può addebitare al testo unico in quanto tale questa disfunzione, perché questa era già esistente nel contesto della normativa precedente. Sarà tuttavia opportuno, ed il Governo su questo si dichiara disponibile, compiere insieme una riflessione sulle iniziative da adottare per ovviare a tali inconvenienti.

PRESIDENTE. L'onorevole Nespoli ha facoltà di replicare.

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, è evidente che quanto sostenuto dal sottosegretario Vietti richiama una norma che, purtroppo, già allertava sulla situazione; negli ultimi anni, diverse volte in Parlamento si è intervenuti sulla materia e, forse, non ci si è resi conto che nell'applicazione delle norme che molto spesso vengono approvate poi vi sono risvolti particolari, che possono creare preoccupazioni quali quelle che ho illustrato.

Il richiamo che l'onorevole Vietti operava al termine del suo intervento certamente contribuisce a farci dichiarare soddisfatti di un dato: abbiamo allertato il Governo — e le parole del sottosegretario Vietti vanno intese in tal senso — rispetto ad una problematica che esiste e che deve essere affrontata. Anche nell'ultima relazione del Ministero dell'interno — dipartimento della pubblica sicurezza — a pagina 38, in cui si parla dell'assistenza economica, del patrocinio e delle spese legali degli ammessi al programma di tutela e di protezione, si evidenzia come sia cambiata la normativa rispetto al passato.

Si tratta di cambiamenti intervenuti nell'anno precedente. Tuttavia, siamo preoccupati dell'applicazione del testo unico, siamo preoccupati dei risvolti che si possono determinare e siamo preoccupati del fatto che si possano verificare rallentamenti in ordine ai processi in corso, perché molti avvocati potrebbero decidere di non continuare nell'assistenza legale. Per questo motivo, apprezziamo le parole finali del sottosegretario e le intendiamo come un impegno ad una riflessione e ad un intervento da parte del Governo.

(Rilevazioni dei dati sulle adesioni allo sciopero generale tra il 20 giugno e l'11 luglio 2002 indetto dalla CGIL - n. 2-00402)

PRESIDENTE. L'onorevole Gasperoni ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00402 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5).

PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, con questa interpellanza abbiamo inteso sottoporre al Governo l'esigenza di chiarire quanto emerso in questi giorni a seguito degli scioperi regionali proclamati dalla CGIL. L'11 giugno, con la circolare n. 959, la direzione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto alle proprie sedi periferiche la rilevazione e la trasmissione di dati sulle adesioni agli scioperi proclamati dalla CGIL.

Signor ministro, vorremmo sapere da lei, innanzitutto, se questa sia una pratica consolidata (in altri termini, se ciò si sia verificato in precedenza, ad esempio, in occasione dello sciopero generale del 16 aprile proclamato da CGIL, CISL, UIL e dall'UGL) o se sia una innovazione introdotta come una sorta di trattamento particolare e speciale riferito alla sola CGIL.

Vorremmo conoscere le ragioni di questa particolare sensibilità e ci chiediamo cosa abbia suscitato tanto interesse nel Governo nei confronti di questa grande organizzazione sindacale, dal momento che tale iniziativa suscita in noi numerosi

e, per alcuni versi, atroci sospetti politici, accompagnati da altrettanti dubbi di legittimità anche costituzionale.

Ci pare di scorgere in questa attività, innanzitutto, una sorta di intimidazione strisciante e ci chiediamo se essa abbia nulla a che vedere con lo scontro sociale in atto e con il clima di caccia alle streghe alimentato in questi mesi nei confronti della CGIL, del suo segretario generale e delle lotte democratiche organizzate contro l'attacco ai diritti dei lavoratori e a sostegno delle proprie piattaforme rivendicative.

Desidereremmo essere rassicurati, signor ministro, sul fatto che in un regime democratico il dissenso e la dialettica sociale hanno altrettanta legittimità e cittadinanza di chi esprime consenso. Ci permettiamo di aggiungere che quando si determina una tale situazione di scontro sociale non si può scambiare la causa con l'effetto, non si può attribuire a chi cerca di reagire a decisioni che non condivide di essere la causa del conflitto e addossargli la responsabilità di provocarlo. È quanto meno curioso ed un po' bizzarro sostenere questa tesi e magari accompagnarla, come è stato fatto, da invocazioni alla divisione sindacale e giocare all'isolamento di un sindacato, come nella fattispecie del più grande sindacato, la CGIL, soltanto perché la pensa diversamente. Tali atteggiamenti stupiscono tanto più quando sono messi in campo da quelle istituzioni che, per loro natura, dovrebbero adoperarsi per la composizione dei conflitti.

Lo sciopero, signor ministro, riguarda il rapporto privato tra impresa e lavoratori. Ci chiediamo cosa c'entri il Governo e, nella fattispecie, il Ministero del lavoro dal momento che nella scorsa legislatura tentammo, attraverso un lungo lavoro, di attribuire compiti analoghi a quelli di cui stiamo parlando attraverso una proposta di legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale che fu fortemente osteggiata dalla sua parte politica. Ancora oggi, il Governo sostiene la propria contrarietà all'approvazione di tale legge che potrebbe regolamentare anche un'attività quale quella di cui stiamo parlando.

Potrei capire l'interesse a rilevare il numero di scioperanti tra i dipendenti di quel ministero nella sua funzione di datore di lavoro, ma perché si debbano distogliere dalle loro mansioni i lavoratori del ministero per acquisire dati sull'andamento generale degli scioperi resta abbastanza incomprensibile e genera forti dubbi sulle prerogative di questa amministrazione pubblica. Insomma, ci sembra di scorgere in una tale attività una sorta di interferenza nelle relazioni sindacali ed una qualche incompatibilità con la funzione costituzionale propria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il fatto, poi, che si impieghino in tale attività anche unità appartenenti alle forze dell'ordine distogliendole dai compiti istituzionali loro assegnati, che sono principalmente quelli della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e della repressione dei reati, ci sembra in palese contrasto con le più elementari norme costituzionali. Il diritto di sciopero è garantito e tutelato dalla Costituzione ed il suo esercizio non può essere scambiato per una qualche forma di reato per il quale si richiede l'intervento delle forze dell'ordine.

Per la verità lei, signor ministro, ha dichiarato sui giornali dei giorni scorsi di non avere mai chiesto tale intervento e gliene do atto. Mi permetta, però, di rilevare che quando ci si rivolge alle prefetture per avere questi dati non si capisce di chi altri si dovrebbero avvalere le prefetture se non delle forze dell'ordine per svolgere questa attività. Tant'è che, come è ormai noto attraverso le rilevazioni di tutti gli organi di informazione nei giorni scorsi, a Pero, vicino Milano, tale compito di rilevazione è stato svolto dai carabinieri della locale caserma. Non credo lo abbiano fatto di propria iniziativa e senza essere stati sollecitati ed autorizzati da qualche dirigente superiore. In ogni caso, sarebbe interessante saperne un po' di più al riguardo, magari sapere anche se il ministro dell'interno fosse a conoscenza e fosse consenziente con riguardo ai compiti affidati alle forze dell'ordine.

In conclusione vorremmo capire il significato di quella richiesta di dati analitici sugli scioperanti, oltre che di quelli quantitativi e delle percentuali degli scioperanti, perché se — come ci sembra di capire — per « dati analitici » si intendono gli elenchi nominativi degli scioperanti, ci troveremo di fronte ad una grave violazione della nostra Costituzione e della legge n. 675 del 1996 sul diritto alla *privacy*. Se invece non si tratta di ciò, vorremmo allora capire di cosa effettivamente si tratti; vi sono infatti tre richieste esplicite: i dati quantitativi degli scioperanti, la percentuale degli scioperanti rispetto al totale degli aventi diritto allo sciopero ed appunto i dati analitici.

Gli articoli 35, 39 e 40 della Costituzione italiana, rispettivamente, tutelano il lavoro, assicurano le libertà sindacali e garantiscono il pieno esercizio del diritto di sciopero. Non le sembra, signor ministro, che quanto le stiamo denunciando vada oltre, in qualche modo, le funzioni istituzionali proprie del suo ministero e leda in qualche misura i principi ispiratori della nostra Costituzione?

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maroni, ha facoltà di rispondere.

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Ho voluto venire personalmente a rispondere all'interpellanza dell'onorevole Gasperoni ed altri, per sgombrare il campo — data la rilevanza dell'argomento — ad ogni possibile dubbio o preoccupazione sulla legittimità dell'operato del ministero. È, altresì, vero che l'iniziativa, come è stato rilevato nell'interpellanza, è stata effettuata dalla struttura del ministero, in particolare dalla direzione generale e dalle direzioni regionali, ma non intendo comunque scaricare sulla struttura responsabilità che peraltro la struttura non ha, come spiegherò nella risposta. Mi assumo pertanto l'iniziativa stessa, facendo mia questa iniziativa che, come cercherò di spiegare nella lettura della risposta, è un'iniziativa non solo legittima e rispettosa di tutti i

diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, bensì anche utile, nel rispetto pieno e totale dell'autonomia delle parti sociali.

In data 11 giugno la direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato alle direzioni regionali del lavoro una nota informativa sulle iniziative decise dal sindacato, contenente altresì l'invito a fornire alla direzione generale medesima informazioni sull'adesione allo sciopero. È sufficiente la semplice lettura della nota dell'11 giugno per rendersi conto dell'assoluta infondatezza delle preoccupazioni manifestate dagli interpellanti. La rilevazione dei dati sugli scioperi regionali proclamati dalla CGIL, con la medesima promossa, riguarda ovviamente l'entità numerica delle adesioni. È fuori di qualunque logica ed è inverosimile che si avesse di mira addirittura la schedatura degli scioperanti. L'oggetto della richiesta è così testualmente determinato: in primo luogo, il dato di sintesi consistente nella percentuale di adesione rapportata al totale dei lavoratori interessati; in secondo luogo, eventuali dati analitici, se disponibili. Naturalmente con l'espressione « dati analitici » ci si è riferiti a dati parziali, concernenti cioè determinati specifici ambiti categoriali, non certamente singole aziende o addirittura a singoli lavoratori.

Ciò risulta, in modo inequivocabile, dalle parole usate e dalla logica complessiva della richiesta. Del tutto ingiustificato ed anzi pretestuoso è, quindi, alludere all'intenzione di procedere a rilevazioni non anonime o, addirittura, a schedature.

I destinatari della richiesta sono gli uffici periferici del ministero; ciascun ufficio regionale è stato chiamato a raccogliere i dati concernenti le adesioni agli scioperi con riferimento al proprio rispettivo ambito territoriale di competenza. Nelle regioni in cui il ministero non dispone di proprie articolazioni periferiche, la richiesta è stata rivolta ai rispettivi assessorati al lavoro della regione, per quanto riguarda la Sicilia, e delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige.

La dimensione regionale della rilevazione impedisce logicamente una raccolta di dati diversa da quelli puramente quantitativi e generali, essendo incompatibile con quella circoscritta a singoli uffici o aziende.

La rilevazione ha scopo informativo. L'iniziativa non è nuova; è espressione di un indirizzo di carattere generale che assegna al ministero l'obiettivo di mettere in valore e rafforzare le proprie potenzialità, come polo di raccolta e di diffusione di dati e notizie concernenti il mondo del lavoro.

In questo quadro e in concomitanza con il recente intensificarsi delle iniziative di sciopero, è stata, tra l'altro, avvertita l'esigenza di acquisire e rendere disponibili informazioni circa l'andamento degli scioperi.

La terzietà della pubblica amministrazione è, da questo punto di vista, a garanzia di tutte le parti in causa. Del resto, l'articolazione regionale dei proclamati scioperi e la loro conseguente natura territoriale ha suggerito il coinvolgimento della struttura periferica dell'amministrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essa, grazie ai buoni uffici che debbono intercorrere con tutti i soggetti istituzionali e non — ivi compresi i sindacati e le loro federazioni provinciali nonché le organizzazioni datoriali —, può rappresentare un utile sensore dell'evoluzione delle relazioni industriali nel nostro paese.

Le risposte che sono giunte e che giungeranno dai vari uffici regionali saranno anche utili per effettuare una ricognizione sulla situazione e sulle difficoltà attuali e per individuare eventuali misure per facilitare e migliorare la raccolta delle informazioni.

Tutti gli uffici sono stati invitati a rendere note le fonti delle notizie che comunicheranno, siano esse fonti giornalistiche, sindacali o di altra natura. Risulta, così, di oggettiva evidenza che gli uffici periferici sono stati invitati non ad un'impossibile rilevazione diretta, bensì alla registrazione dei dati locali, così come normalmente monitorati e divulgati.

A seguito della comunicazione della direzione generale, la direzione regionale del lavoro di Milano ha provveduto, con lettera del 19 giugno 2002, ad interessare gli uffici della regione e le direzioni provinciali del lavoro, invitandole a rilevare, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, gli elementi di conoscenza richiesti in sede nazionale.

L'interesse alla rilevazione dei dati relativi alla partecipazione agli scioperi non è sorto solo in relazione alle recenti azioni di sciopero oggetto dell'interpellanza, ma anche con riferimento a precedenti scioperi indetti da altre organizzazioni sindacali. Tuttavia, in tali occasioni, non si è mai riusciti a ricevere dati attendibili sulla reale partecipazione dei lavoratori, tenuto altresì conto che i dati forniti dalle categorie interessate sono, in genere, discordanti. Questo è uno dei motivi che richiedono l'intervento della struttura della pubblica amministrazione. Ciò è avvenuto anche con riferimento al recente sciopero, indetto in Lombardia dalla CGIL. Come gli interpellanti fanno, secondo la CGIL l'adesione sarebbe stata tra il 57 e l'80 per cento mentre, secondo Assolombarda, sarebbe stata intorno al 17 per cento.

Ora, lascio all'interpellante spiegare come si possa seriamente valutare l'effetto di uno sciopero in presenza di questi dati. Tra l'altro, siccome consideriamo lo sciopero oltre che un diritto un fatto significativo e importante, di cui valutare l'impatto e di cui tener conto, la necessità di avere un dato terzo rispetto a quelli forniti dalle organizzazioni sindacali e dai datori di lavoro ci sembra assolutamente indispensabile.

Altrimenti, non si capisce come si possa valutare l'effetto dello sciopero in Lombardia se Assolombarda parla del 17 per cento e la CGIL parla dell'80 per cento. O stiamo scherzando oppure...

PIERO RUZZANTE. E qual è stata la valutazione del ministero?

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. In relazione alla richiesta relativa alla partecipazione

nell'attività di rilevazione dei dati anche di organi e di apparati preposti all'ordine pubblico, alla sicurezza ed alla prevenzione e repressione dei reati, si evidenzia che ciò non corrisponde a verità, non essendo stati in alcun modo coinvolti tali organi ed apparati. Per quanto riguarda il lamentato intervento dell'Arma dei carabinieri a Pero, sulla base delle informazioni assunte presso la locale compagnia carabinieri di Rho, si è appreso che la presenza dei carabinieri stessi va collegata esclusivamente ad un presidio di ordine pubblico disposto con ordinanza della questura di Milano presso la sede della ditta Kone ascensori.

Infine, per quanto concerne l'ultimo quesito, relativo ad un eventuale concerto con il Ministero dell'interno in merito all'utilizzo delle forze dell'ordine, si sottolinea ancora una volta che non c'è stato alcun utilizzo delle forze dell'ordine da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Concludo questa risposta, signor Presidente, in modo forse un po' irrituale ma necessario per tutelare la professionalità e l'onore dei dirigenti e dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al centro come in periferia, che l'interpellanza chiama in causa, insinuando comportamenti lesivi dei diritti costituzionali che non appartengono alla struttura che dirigo. Mi faccio portavoce della loro preoccupazione per tali insinuazioni, leggendo una precisazione scritta di loro pugno: Signor ministro, poiché l'interpellanza menziona la divisione IV di questa direzione generale, desideriamo che l'onorevole ministro significhi agli interpellanti che, come funzionari del ministero, in quanto preposti al servizio esclusivo della nazione, siamo ben consapevoli dei doveri di imparzialità e di garanti del legittimo esercizio delle libertà sindacali. Ci sentiamo, perciò, sinceramente mortificati nel constatare che si sia potuta mettere in dubbio la tradizione democratica e costituzionale che ispira quotidianamente il nostro operato. L'interpellanza ipotizza una nostra condotta illegittima, da noi avvertita come doppiamente ripu-

gnante, perché sarebbe asservita ad interessi di parte e perché tradirebbe i principi di cui, in realtà, per cultura e sensibilità personali ed istituzionali ci consideriamo i più diretti custodi.

PRESIDENTE. L'onorevole Grandi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, mi rivolgo in particolare a lei per esprimere la totale insoddisfazione per le dichiarazioni del ministro Maroni. Ripeto che mi rivolgo a lei perché l'invocata terzietà della pubblica amministrazione — nel caso specifico, del Ministero del lavoro, il cui responsabile è il ministro medesimo — in questo caso è una terzietà che non esiste. Nelle parole del ministro del lavoro c'è la confessione — se si la può chiamare così — che è tutto vero ciò che dice l'interpellanza. Sono stati chiesti i dati.

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* Sì!

ALFIERO GRANDI. Il ministro dice che ci sono state richieste di dati anche in precedenza. Avrebbe fatto bene a fornire in precedenza i dati, le prove, gli elementi. A noi risulta che, per la prima volta, di fronte ad un'iniziativa della CGIL contro un accordo separato promosso dal Governo, c'è un'azione che cerca di dimostrare, probabilmente, che gli scioperi non sono andati bene. Immagino sia questo il motivo; in caso contrario, non capisco perché il ministro Maroni si sarebbe preso tanta briga.

Quindi, mi rivolgo sempre a lei, signor Presidente: il ministro Maroni può rassicurare le strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Noi non pensiamo che ci sia un inquinamento antidemocratico nel ministero. Pensiamo sia dubbio l'uso che ne fa il ministro, il quale è il capo di quell'amministrazione. È un vero e proprio tentativo di schedatura del sindacato: non dei singoli, probabilmente, ma del sindacato.

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* Come fai a dire queste cose, abbi pazienza!

ALFIERO GRANDI. Ho pazienza. Ho tanta pazienza che ho ascoltato pazientemente il ministro, un ministro che dimentica gli articoli 39 — l'organizzazione sindacale è libera — e 40 della Costituzione — il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Il ministro dovrebbe fornire prova delle leggi che lo autorizzano a raccogliere i dati sugli scioperi.

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* Ma non dire stupidaggini!

ALFIERO GRANDI. Allora, c'è un tentativo del tutto evidente di schedatura del sindacato, della sua attività e della sua adesione. C'è l'innovazione di raccogliere i dati, c'è un dispendio di soldi e di mezzi della pubblica amministrazione (che immaginiamo abbiano ben altro da fare). Le posso anche dire di fatti, depositati in una testimonianza, per cui è probabile che anche i carabinieri siano stati utilizzati, non solo per l'uso da lei modicamente indicato, ma per altri usi: evidentemente, in qualche caso, c'è la necessità di adoperare i carabinieri.

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* Non continuate a dire bugie.

ALFIERO GRANDI. Da ultimo, vorrei far presente a questo proposito quanto ha detto prima il collega Gasperoni, ricordando che quando si è affrontato l'esame della legge sulla rappresentanza nell'altra legislatura — probabilmente lei era distratto — c'era una apposita previsione di legge sulla possibilità di reperire i dati delle singole organizzazioni sindacali. In ogni caso, noi abbiamo capito che lei, anziché rivedere l'azione che ha intrapreso, con le dichiarazioni di oggi la conferma e, quindi, questo ci consente di fare qualche considerazione in più.

Il Governo, come è noto, attraverso la presentazione di un disegno di legge al Senato, ha proposto di mettere mano all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e di modificarlo, togliendo diritti ad aree di lavoratori. Com'è noto la replica sindacale è stata netta, con forti adesioni dei lavoratori: non solo la manifestazione della CGIL del 23 marzo, ma anche lo sciopero generale del 16 aprile. Da quel momento, il Governo ha lavorato per passare su questo terreno, tentando l'unico mezzo che aveva per perseguire pervicacemente questo obiettivo: isolare la CGIL e lavorare per un accordo separato. La CGIL ha giustamente respinto le modifiche all'articolo 18, anche nell'ultima più limitata versione, per una questione di principio che riguarda il tema dei diritti, denunciando la manovra del Governo. Dal canto suo, signor Presidente, il Governo e, in particolare, il ministro del lavoro hanno iniziato un'azione di isolamento e di intimidazione verso la CGIL di cui questa raccolta di dati è parte integrante.

È questa la ragione per cui, a nostro giudizio, il ministro del lavoro viene meno ai suoi compiti istituzionali, quelli costituzionali, ma viene meno anche al ruolo suo proprio. Il ministro del lavoro dovrebbe essere il ministro che guarda anzitutto ai lavoratori: basta guardare anche ai predecessori, ma naturalmente non è sempre detto che le discendenze diano lo stesso risultato. Naturalmente, è grave ed inaccettabile quello che è accaduto, ancora di più, alla luce di quanto è avvenuto ieri in quest'aula, il che probabilmente spiega ancora meglio il disegno e l'obiettivo che si vuole perseguire. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto dichiarazioni gravissime: dopo l'assassinio di Biagi, la non tutela attraverso una scorta, le affermazioni inaudite del dimissionato ex ministro Scajola, abbiamo assistito all'incredibile tentativo di dichiararsi eredi di Biagi. Per la terza volta è stato assassinato Biagi. Tralasciando la non tutela attraverso la scorta di polizia, è apparsa recentemente una lettera del professor Biagi che dà sul Governo un giudizio estremamente chiaro: non è una lettera in cui

viene dato un giudizio positivo su altri, ma nemmeno sul Governo. Questo non autorizza né il Presidente del Consiglio, né tantomeno il ministro del lavoro, ad un atteggiamento di appropriazione dell'eredità scientifica, culturale e politica del professor Biagi.

Più grave ancora è che, proseguendo nella linea di attacco e di isolamento contro la CGIL e Sergio Cofferati, il suo segretario generale, probabilmente memore della favola del lupo e dell'agnello, di nuovo riproponendo il ruolo del lupo, il Governo, responsabile di questo clima di tensione sociale, pervicacemente sulla linea della modifica all'articolo 18, accusi la CGIL di acuire la tensione perché non è d'accordo e chiede ai lavoratori di sostenere le sue posizioni e arrivi addirittura a chiedere un ripensamento alla CGIL, quando un ripensamento dovrebbe averlo il Governo stesso. Il Presidente del Consiglio e il ministro del lavoro, che in questo caso è il braccio operativo della divisione sindacale e dell'accordo separato, proseguono in accostamenti inauditi tra conflitto sociale e azioni terroristiche (appena schermati da qualche frase di facile scusa), azioni che sono il peggiore nemico delle lotte sociali, come dice il cammino di trent'anni del nostro paese, dimenticando che in questi trent'anni il sindacato ha avuto un ruolo fondamentale di pilastro della democrazia contro il terrorismo e che in questo ambito la CGIL ha svolto un ruolo fondamentale.

Forse il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro e delle politiche sociali non sanno — lo dico a lei, Presidente Biondi, perché mi sta ascoltando — che il professor Biagi — questa è una novità — è stato anche collaboratore della CGIL: lo dico come *ex* segretario regionale della CGIL dell'Emilia Romagna, perché io l'ho nominato responsabile di un gruppo di lavoro dell'Ires-CGIL in Emilia Romagna.

Biagi, come D'Antona, come Tarantelli sono stati vicini al sindacato ed in modo diverso alle diverse confederazioni: più vicini all'una o all'altra, di un'opinione o dell'altra, ma oggi è sicuramente ignobile,